

ORIGINALE

N. 4510 di protocollo

N. 09/A/ECO del 01/02/2013



PROVINCIA DI COMO
"PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE"
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Oggetto: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Parte II - Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 12403 del 24/10/2007 e modificata con D.d.s. n. 3209 del 02/04/2008 e P.D. n. 21/A/ECO del 05/03/2010, alla
Ditta SYNT - 3 S.p.A. con sede legale e impianto a Erba in via Milano n. 20/A.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Franco Binaghi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Franco Binaghi", written over the typed name.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 8/8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. n. VIII/10124 del 7 agosto 2009;
- la D.G.R. n. IX/2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RAMMENTATO che la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 c. 2 della L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

RICHIAMATO il D.d.s. n. 12403 del 24/10/2007 con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le attività previste dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 allegato I punto 6.7, alla ditta Synt-3 S.p.A. con sede legale a Erba (CO) in via Milano n. 20/A per l'impianto ubicato a Erba in via Milano n. 20;

RICHIAMATO il D.d.s. n. 3209 del 02/04/2008 che, a seguito di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto precedente, ne modifica e sostituisce integralmente l'allegato tecnico;

VISTO il P.D. n. 21/A/ECO del 05/0372010 con il quale questa Provincia ha rettificato l'allegato tecnico D.d.s. n. 3209 del 02/04/2008;

VISTA l'istanza di rinnovo presentata, secondo le indicazioni della D.G.R. 2970/2012, in data 04/05/2012 (agli atti prot. n. 19721 del 04/05/2012) dal Gestore dell'impianto della Ditta SYNT-3 S.p.A. con sede legale e operativa ad Erba in via Milano n. 20/A;

VISTA, altresì, la documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo di cui al punto precedente e la nota integrativa ricevuta in data 23/05/2012 (agli atti prot. n. 23804 del 28/05/2012);

PRESO ATTO che con nota prot. n. 33093 del 18/07/2012 la Provincia di Como ha comunicato, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, a seguito della pubblicazione all'albo pretorio degli estremi della domanda di rinnovo, non è pervenuta alcuna osservazione da parte di soggetti interessati;

TENUTO CONTO dell'esito delle due visite ispettive condotte da ARPA – Dipartimento di Como presso l'impianto in oggetto, nell'arco di validità del D.d.s. n. 12403 del 24/10/2007 modificato successivamente dal D.d.s. n. 3209 del 02/04/2008 e dal P.D. n. 21/A/ECO del 05/0372010, in particolare, che:

- l'inadempienza relativa al mancato monitoraggio sugli scarichi di acque reflue industriali del parametro "solventi organici azotati" evidenziata nella relazione datata 11/11/2010 (agli atti prot. n. 56446 del 01/12/2010), è stata superata dall'azienda mediante l'integrazione del monitoraggio con il suddetto parametro;
- la relazione 12/06/2012 (agli atti prot. n. 28536 del 20/06/012) non evidenzia inadempienze formali e sostanziali rispetto ai disposti dell'atto autorizzativo;



PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 17/10/2012, si è conclusa con l'espressione del parere favorevole al rinnovo dell'atto autorizzativo con richiesta di integrazioni;

VISTE le integrazioni presentate dalla Società in data 07/11/2012 (agli atti prot. n. 48076 del 08/11/2012) a seguito della richiesta effettuata in sede di conferenza di servizi;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5286 del 14/12/2012 e della relativa nota integrativa n. 5319 del 18/12/2012 trasmesse dall'Ufficio d'Ambito di Como, nelle quali vengono indicate prescrizioni in relazione alle analisi delle acque di prima pioggia e alle deroghe di cui alla tabella 3;

PRESO ATTO, altresì, di quanto dichiarato a verbale dalla Società in Conferenza riguardo il sovradimensionamento dei presidi per la separazione delle acque di prima pioggia e dei contenuti della relazione integrativa presentata in data 07/11/2012 secondo cui la particolare taratura degli sfiori delle vasche di prima pioggia consente il convogliamento allo scarico in fognatura di un maggior quantitativo di acqua derivante da precipitazioni meteoriche;

RITENUTO che, per la ragione sopra riportata, il rispetto dei limiti per le acque di seconda pioggia sia sufficientemente garantito e che pertanto non sia necessario intensificare i controlli annuali già previsti nell'allegato tecnico di cui al D.d.s. n. 3209 del 02/04/2008 modificato dal P.D. n. 21/A/ECO del 05/03/2010;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative alla presente autorizzazione integrata ambientale sono riportate nell'allegato tecnico il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento e sostituisce integralmente l'allegato tecnico al D.d.s. n. 3209 del 02/04/2008 modificato dal P.D. n. 21/A/ECO del 05/03/2010;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale alla **Ditta Synt-3 S.p.A.** con sede legale a Erba, in via Milano n. 20/A, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativo all'**impianto sito a Erba in via Milano n. 20/A**, alle condizioni specificate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce l'allegato tecnico al D.d.s. n. 3209 del 02/04/2008 modificato dal P.D. n. 21/A/ECO del 05/03/2010;
2. di mantenere nell'allegato tecnico (paragrafo 3.5 - tabella F9), per gli scarichi in cui sono presenti acque meteoriche, la frequenza annuale di controllo dei parametri la quale potrà essere intensificata transitoriamente se si dovessero riscontrare superamenti dei valori limite;
3. di stabilire, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/2006 come modificato dal D.Lgs 128/2010, che la durata dell'autorizzazione è di cinque anni dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza della stessa;





4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti e Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

1. la notifica del presente atto in copia conforme all'originale alla Ditta Synt-3 S.p.A., e la trasmissione del medesimo al Comune di Erba, all'ARPA – Dipartimento di Como, alla Società ASIL S.p.A. e all'Ufficio d'Ambito di Como;
2. la messa a disposizione pubblica del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)